



**CIRCOLARI INFORMATIVE
AREA PAGHE E LAVORO**

**INFORMATIVA N°02
FEBBRAIO 2026**



LE PRINCIPALI NEWS DI FEBBRAIO 2026

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Gestione Separata, Artigiani e Commercianti: nuovo servizio di gestione deleghe

L'INPS, con messaggio n. 104 del 12 gennaio 2026, ha comunicato che dal 15 gennaio 2026 gli intermediari abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, esperti contabili, avvocati) possono accedere a un punto unico per la gestione delle deleghe relative ai lavoratori autonomi e committenti. Il nuovo servizio permette di:

- creare deleghe indirette associate direttamente alle posizioni contributive presenti nell'Anagrafica Unica del Contribuente;
- gestire in modo centralizzato le deleghe per le posizioni contributive di artigiani, commercianti e professionisti della Gestione Separata, utilizzando lo stesso portale già attivo per aziende e dipendenti.

Dal 15 gennaio, quindi, gli intermediari possono creare 3 tipologie di delega:

- delega per artigiani e commercianti, per la gestione delle singole posizioni contributive;
- delega totale per committenti, valida per tutti i lavoratori parasubordinati della posizione;
- delega parziale per committenti, limitata a un numero specifico di lavoratori parasubordinati.

L'intermediario deve accedere al portale, inserire il codice fiscale del contribuente e selezionare la posizione contributiva di interesse; una volta compilato il modulo e ottenuta la firma del titolare o rappresentante legale, può attivare autonomamente la delega. A quel punto, viene automaticamente inviata una comunicazione via PEC o email al titolare della posizione.

Le deleghe diventano operative dal giorno successivo all'attivazione e possono prevedere una data di scadenza opzionale. Gli intermediari mantengono piena autonomia nella gestione e possono revocare le deleghe in qualsiasi momento o modificarle previa revoca e nuova creazione.

Il messaggio annuncia che a breve il sistema sarà accessibile anche a tributaristi e associazioni di categoria, con specifiche limitazioni operative.

È prevista una fase transitoria di 3 mesi dalla pubblicazione del messaggio, dopo i quali il vecchio sistema sarà definitivamente dismesso.

INPS, messaggio, 12/1/2026, n. 104

Esonero contributi imprese agricole e dell'allevamento: comunicazioni esito controlli

L'INPS, con messaggio n. 72 del 7 gennaio 2026, ha comunicato che, a seguito della definizione dei controlli *ex post* finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione dell'esonero contributivo ex art. 222, comma 2, D.L. n. 34/2020, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2020, per i datori di lavoro delle imprese agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, sono in fase di

notificazione i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo. Le motivazioni del rigetto sono indicate sui provvedimenti di annullamento e nelle "note di elaborazione" in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.

L'eventuale debito presente nell'estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando una "Richiesta calcolo somme aggiuntive" tramite la funzione "Comunicazione Bidirezionale" o un'istanza di "Rateazione", accedendo alla sezione "Telematizzazione" del "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

Se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o a rate, presentando l'istanza di "Rateazione" entro il medesimo termine, la sanzione civile prevista si riduce del 50%; in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.

INPS, messaggio, 7/1/2026, n. 72

Incentivi per l'occupazione di giovani, donne e ZES 2026: le precisazioni del Ministero

Il Ministero del Lavoro, con comunicato del 2 gennaio 2026, ha reso noto che, in relazione agli incentivi per l'occupazione di giovani, donne e nelle aree ZES di cui al Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), validi per le assunzioni fino al 31 dicembre 2025, completerà con l'INPS il monitoraggio necessario per disporre di un dato consolidato sull'utilizzo delle risorse, al fine di determinare con precisione i residui, che, nel rispetto delle regole europee applicabili, potranno concorrere a completare la dotazione delle misure previste dall'art. 1, commi 153-155, Legge di bilancio 2026.

Il Ministero dichiara che gli Uffici competenti sono impegnati nelle attività necessarie all'attuazione delle misure e che, a tal fine, sarà predisposto un emendamento nell'ambito della conversione del Decreto Milleproroghe.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato, 2/1/2026

Vademecum digitale per i giovani neo-occupati che lavorano all'estero

L'INPS, con messaggio n. 3990 del 30 dicembre 2025, ha realizzato un vademecum digitale per giovani neo-occupati che svolgono attività lavorativa dipendente all'estero o che intendono trasferirsi, al fine di favorire la diffusione della cultura previdenziale e la costruzione di una solida posizione previdenziale.

Il vademecum illustra come visualizzare nell'estratto conto contributivo i periodi maturati anche all'estero, attraverso la domanda di estratto contributivo internazionale, e fornisce informazioni utili ai fini della totalizzazione internazionale con i Paesi che applicano i Regolamenti UE e con i Paesi extra UE convenzionati con l'Italia.

Il vademecum, in formato video, è fruibile attraverso il canale YouTube INPS (<https://youtu.be/Cb8DySakTHY>), il profilo LinkedIn INPS_official e il canale WhatsApp INPS per tutti.

INPS, messaggio, 30/12/2025, n. 3990

Tabelle ACI 2026: comunicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, S.O. n. 40, il

comunicato con cui l'Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia per il 2026, utili per determinazione i fringe benefit per i dipendenti che hanno in uso veicoli aziendali a uso promiscuo.

Agenzia delle Entrate, comunicato, G.U. 23/12/2025, n. 297, S.O. n. 40

Contribuzione in agricoltura: nuova procedura per gestire gli adempimenti dichiarativi

L'INPS, con messaggio n. 3930 del 24 dicembre 2025, ha comunicato che è stata rilasciata la nuova procedura per la gestione degli adempimenti dichiarativi dei concedenti i rapporti di compartecipazione familiare e piccola colonia. I soggetti che, a norma di legge, sono preposti alla cura degli adempimenti contributivi dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari e sono ammessi all'accesso alla nuova applicazione sono i seguenti: "Concedente", "Concessionario" e "Soggetti delegati". La nuova procedura è raggiungibile sul sito INPS, al percorso: Imprese e Liberi Professionisti > Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività > Domande di costituzione, prosecuzione, variazione e cancellazione di rapporto di lavoro agricolo di piccola colonia o compartecipazione familiare. Gli utenti profilati come "Cittadino" e gli intermediari che hanno una delega attiva possono procedere direttamente all'inserimento di una nuova denuncia. Gli utenti non ancora in possesso di una delega attiva devono provvedere a inserire la stessa tramite il servizio "Gestione delle deleghe sindacali in agricoltura".

INPS, messaggio, 23/12/2025, n. 3930

Gestione Separata: nuova procedura di rateazione unica R.UN.

L'INPS, con messaggio n. 3923 del 23 dicembre 2025, ha informato che sarà rilasciata alle Strutture territoriali una prima versione della procedura di rateazione unica R.UN. per gestire le domande di rateazione dei debiti contributivi maturati nella Gestione separata, che include sia le posizioni dei committenti che quelle dei lavoratori autonomi con partita IVA.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/E/2024, ha istituito la causale contributo "RUGS" (Rateazione Gestione separata) per il pagamento delle rate tramite modello F24.

Pertanto, ai fini del pagamento delle rate accordate dall'Istituto, in sede di compilazione del modello F24, il contribuente dovrà esporre nella sezione "INPS", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", i seguenti dati:

- nel campo "causale contributo", la causale contributo "RUGS";
- nel campo "codice sede", il codice della Sede INPS presso la quale è stata gestita la domanda di rateazione;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", il codice identificativo elaborato dall'INPS e fornito al soggetto contribuente formato da 12 caratteri numerici;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" il primo periodo di competenza interessato dalla rateazione nel formato "MM/AAAA"; nella colonna 2 "a mm/aaaa" l'ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato "MM/AAAA".

L'Istituto precisa che la prima versione della procedura R.UN. rientra nel progetto di realizzazione di una piattaforma unica di recupero crediti, che gestirà in maniera unitaria le domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa con riferimento a tutte le Gestioni amministrative dall'INPS.

INPS, messaggio, 23/12/2025, n. 3923

Rinuncia alla riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti

L'INPS, con messaggio n. 3922 del 23 dicembre 2025, ha informato di aver implementato una nuova funzione nel "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" per consentire ai lavoratori autonomi iscritti nel 2025 alle Gestioni Artigiani e Commercianti di rinunciare alla riduzione contributiva del 50% per 36 mesi, prevista dall'art. 1, comma 186, Legge n. 207/2024.

Dal 1° gennaio 2026 è, quindi, possibile rinunciare all'agevolazione tramite il portale online: la rinuncia è definitiva e comporta la perdita della riduzione dal mese successivo alla presentazione, senza possibilità di rientrare nel beneficio. L'esercizio di tale funzione comporta la perdita del diritto alla riduzione contributiva per tutti i soggetti componenti del nucleo aziendale per i quali è stata accolta la domanda oggetto di rinuncia.

Il messaggio riporta un caso, a titolo esemplificativo: il soggetto che ha iniziato l'attività nel mese di aprile 2025 e ha aderito alla riduzione contributiva con domanda presentata e accolta in data 10 settembre 2025 e che il 10 gennaio 2026 presenta la domanda di rinuncia, godrà della tariffazione ridotta al 50% dal mese di aprile 2025 al mese di gennaio 2026, mentre dal mese di febbraio 2026 dovrà versare la contribuzione previdenziale in misura piena.

Verranno, invece, neutralizzate le domande di riduzione contributiva per le quali la rinuncia è stata attivata entro il 31 dicembre 2025, per le quali la procedura informava l'utente dell'avvenuta eliminazione della domanda dagli archivi dell'Istituto, in attesa dei chiarimenti forniti con il messaggio in oggetto.

L'Istituto ricorda che, in esito all'accoglimento della domanda di riduzione contributiva, sono necessari i tempi tecnici per l'adeguamento delle procedure informatiche di tariffazione. Pertanto, i contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e ai quali è stata accolta la relativa domanda possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta secondo le indicazioni fornite con la circolare INPS n. 83/2025. Diversamente, nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o saranno rimborsati.

– Viene, inoltre, chiarito che, solo per il 2025, chi aveva richiesto il regime forfettario previdenziale ex art. 1, commi 77 - 84, Legge n. 190/2014, e poi ha ottenuto la riduzione contributiva al 50%, potrà accedere nuovamente al regime forfettario al termine dei 36 mesi di agevolazione, senza penalizzazioni. Dopo aver rinunciato o al termine dei 36 mesi, chi desidera avvalersi del regime forfettario previdenziale dovrà presentare apposita istanza telematica.

INPS, messaggio, 23/12/2025, n. 3922

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Indennità antitubercolari: aggiornati gli importi

L'INPS, con circolare n. 2 del 15 gennaio 2026, ha comunicato gli importi delle indennità tubercolari, aggiornati sulla base delle variazioni percentuali per il calcolo della parificazione delle pensioni per il 2025 e il 2026, comunicati con D.I. 19 novembre 2025 del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 277/2025).

L'Istituto ricorda che gli importi delle indennità antitubercolari sono correlati, per legge, alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, così da garantire un supporto adeguato a chi è colpito dalla tubercolosi e ai loro familiari.

L'aggiornamento degli importi decorre dal 1° gennaio 2026 e riguarda anche l'Indennità Giornaliera (IG) per malattia tubercolare, che spetta agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza.

INPS, circolare, 15/1/2026, n. 2

Visite mediche di controllo: nuovo servizio per i datori di lavoro

L'INPS, con messaggio n. 3979 del 30 dicembre 2025, ha comunicato che i datori di lavoro avranno a disposizione sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) un nuovo servizio relativo alle visite mediche di controllo ai lavoratori in malattia, che prevede le seguenti funzioni:

- invio richiesta: consente di inoltrare all'INPS una richiesta di visita medica di controllo;
- consulta richiesta: consente di consultare una richiesta di visita medica di controllo precedentemente inoltrata;
- consulta esito: consente di consultare l'esito di una visita relativa a una richiesta precedentemente inoltrata;
- annulla richiesta: consente di annullare una richiesta di visita precedentemente inoltrata e non ancora eseguita.

INPS, messaggio, 30/12/2025, n. 3979

Prestazioni Occasionali: nuovo portale

L'INPS, con messaggio n. 3932 del 24 dicembre 2025, ha comunicato che, da gennaio 2026, all'interno della piattaforma telematica INPS dedicata alle prestazioni di lavoro occasionali, sarà rilasciato il nuovo portale dedicato ai prestatori e agli intermediari di Libretto famiglia, raggiungibile sul sito INPS alla pagina "Prestazioni di lavoro occasionale: Libretto famiglia".

Per accedere alle prestazioni i lavoratori devono registrarsi preventivamente sul portale dedicato e fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell'INPS. Anche gli intermediari potranno accedere alle scrivanie dell'utilizzatore Libretto famiglia e del prestatore.

INPS, messaggio, 24/12/2025, n. 3932

SALUTE E SICUREZZA

Rischi da esposizione all'amianto: modifiche al T.U. Sicurezza

È stato pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2026 il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, apportando modifiche al D.Lgs. n. 81/2008.

D.Lgs. 31/12/2025, n. 213, G.U. 9/1/2026, n. 6

1. ISTRUZIONI INAIL PER AUTOLIQUIDAZIONE

Con la Guida all'autoliquidazione 2025/2026, emessa il 22 dicembre 2025, l'INAIL fa il consueto punto sugli aspetti operativi dell'autoliquidazione.

In tema di scadenze viene evidenziato l'ordinario termine del 16 febbraio 2026 per il versamento del premio in unica soluzione ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni, effettivamente corrisposte nell'anno 2025, è quest'anno fissato al 2 marzo 2026.

Circa la riduzione del presunto, viene ricordato che i datori di lavoro, che presumono di erogare nell'anno 2026 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2025, dovranno inviare all'Istituto, entro il 16 febbraio 2026, la relativa comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte. L'importo che sarà segnalato andrà a costituire la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2026, in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2025. L'INAIL si riserva di effettuare controlli in merito all'effettiva sussistenza delle motivazioni esposte nella domanda.

Si ricorda che per i datori di lavoro sono disponibili sul sito INAIL, nel "Fascicolo aziende", le "Comunicazioni delle basi di calcolo", necessarie per elaborare la dichiarazione delle retribuzioni.

In relazione alla possibilità di pagamento rateale del premio scaturito dall'autoliquidazione (regolazione 2025 e rata 2026) in 4 rate trimestrali, di cui ciascuna pari al 25% del suddetto premio, la prima rata dovrà essere versata entro il 16 febbraio 2026, mentre le altre scadenze sono poste al:

- 18 maggio 2026;
- 20 agosto 2026;
- 16 novembre 2026.

Della scelta di rateizzare sarà data comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. Sulle rate successive alla prima, naturalmente, saranno dovuti gli interessi.

Vengono indicati anche i servizi telematici offerti agli utenti, tenendo conto degli ordinari canali di invio della dichiarazione delle retribuzioni, ossia:

- il servizio AL.P.I. online, per l'invio di una singola dichiarazione;
- il servizio "Invio telematico Dichiarazione Salari", per un invio massivo delle dichiarazioni redatte a mezzo software.

Sono state approntate le nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 del CdA INAIL, applicate in via provvisoria e con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti per talune situazioni:

- in caso di mancata adozione del necessario D.I., ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso Decreto della proposta dell'INAIL adottata con la delibera indicata;
- nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Vengono inoltre riepilogate, secondo la legislazione vigente, le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2025/2026:

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);
2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);
3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN);
4. Sgravio navi autorizzate all'annotazione nell'elenco previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 novembre 2023 (PAN);
5. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);
6. Riduzione per le imprese artigiane (PAT);
7. Riduzione per Campione d'Italia (PAT);
8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);
9. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);
10. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).

La Guida riepiloga brevemente i principali aspetti delle casistiche sopra indicate.

Tra queste si evidenzia quella per l'incentivo al sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, che trova applicazione alle aziende con meno di 20 dipendenti, che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione sarà pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, ciò fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo, ovvero per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Tale riduzione si applica sia alla regolazione 2025 che alla rata 2026. La domanda di ammissione al beneficio avviene indicando, nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione "Retribuzioni soggette a sconto", il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Rilevante, poiché molto diffusa, anche la riduzione del premio per le imprese artigiane.

Saranno ammesse alla riduzione le imprese artigiane che risultano in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2023/2024, e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al detto beneficio, barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2024, inviata entro il 28 febbraio 2025. La riduzione si applica alla sola regolazione 2025 nella misura del 5,07%. Tale aspetto sarà evidenziato nelle basi di calcolo. Viene, infine, ricordato che nella dichiarazione 2025/2026 dovrà essere barrata la casella indicata in precedenza, per poter fruire in futuro, ovvero nella prossima autoliquidazione, dell'agevolazione sulla regolazione 2026.

Di rilievo anche l'agevolazione riguardante le assunzioni ex L. n. 92/2012, effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. In tali situazioni, infatti, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi. Se, invece, l'assunzione è stata effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione; stesso periodo anche per i casi di contratto a tempo

determinato che sia stato trasformato a tempo indeterminato. Il medesimo trattamento spetta nei casi di assunzione di donne di qualsiasi età, purché prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, nonché per le assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Dette riduzioni sono condizionate al possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il DURC online.

Con la circolare n. 3/2026, inoltre, l'INAIL ha fornito le indicazioni sull'applicazione in via provvisoria dei tassi applicabili per il 2026 con l'autoliquidazione 2025/2026 per andamento infortunistico favorevole, con le riserve di richiedere i maggiori premi dovuti come già evidenziato.

2. ISTRUZIONI INPS PER IL CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO

Con la circolare n. 156/2025 l'INPS ha fornito le consuete istruzioni relativamente al conguaglio previdenziale 2025.

L'Istituto ricorda, anzitutto, che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio anche oltre la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2025" (scadenza di pagamento 16 gennaio 2026), anche con quella di competenza di "gennaio 2026" (scadenza di pagamento 16 febbraio 2026), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. Detti conguagli, che possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le conseguenti misure compensative, potranno essere inseriti anche nella denuncia di "febbraio 2026" (scadenza di pagamento 16 marzo 2026), senza aggravio di oneri accessori.

Elementi variabili della retribuzione

Riguardo i c.d. elementi variabili della retribuzione, la circolare fornisce una lista che contiene: i compensi per lavoro straordinario; l'indennità di trasferta o missione; l'indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS; l'indennità riposi per allattamento; le giornate retribuite per donatori di sangue; le riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL; i permessi non retribuiti; le astensioni dal lavoro; l'indennità per ferie non godute; i congedi matrimoniali; le integrazioni salariali (non a zero ore). Risultano assimilabili anche l'indennità di cassa e i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere. Viene evidenziato che ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2025), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2026.

Massimale contributivo

In relazione al massimale contributivo (art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995), viene ricordato che lo stesso è previsto, quale massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, soltanto per gli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva alla medesima data. Detto massimale è pari, per l'anno 2025, a 120.607 euro. Si ricorda che il massimale non può essere frazionabile a mese e ad esso occorre, quindi, fare riferimento anche se l'anno risulti retribuito solo in parte. Nel caso in cui, nel corso dell'anno, vi siano stati rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale, così come nel caso di rapporti simultanei in corso nell'anno. Nella diversa ipotesi in cui, nel medesimo anno, coesistano un rapporto di lavoro subordinato e uno di collaborazione, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Contributo aggiuntivo IVS dell'1%

Per quanto concerne il Contributo aggiuntivo IVS dell'1%, si ricorda che lo stesso è stato previsto in favore di quei regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%; tale contributo, a carico del lavoratore, si calcola sulla parte eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per l'anno 2025, tale limite è risultato pari a 55.448 euro, che, rapportato a 12 mesi, è pari a 4.621 euro; per il versamento di tale contributo, infatti, dev'essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione. Le operazioni di conguaglio, pertanto, si rendono necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell'anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, è il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, a effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Fringe benefit

Quale aspetto di attualità vengono analizzati anche i c.d. fringe benefit, indicando anzitutto i nuovi valori non imponibili previsti dalla Legge di bilancio 2025:

- 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori;
- 2.000 euro annui per i lavoratori aventi figli a carico.

Si ricorda che il superamento nell'anno, dei suddetti limiti, comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d'imposta 2025, il datore di lavoro deve quindi provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente, tenendo conto anche di eventuali erogazioni effettuate nell'anno da un precedente datore. Ai soli fini previdenziali, in detta situazione, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvede al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove è trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l'importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro deve provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

Nel caso di auto aziendali, concesse ad uso promiscuo, l'INPS indica la nuova disciplina impositiva prevista dalla Legge di bilancio 2025, ripercorrendo tutta l'intricata vicenda normativa. Sul tema del conguaglio viene fatto notare come anche per il valore del benefit auto emergente siano vevolevoli le soglie di non imponibilità previste in genere per i fringe benefit.

Riguardo eventuali prestiti ai dipendenti, esponendo la nuova disciplina del TUIR, l'INPS evidenzia come il confronto tra gli interessi applicati al prestito sia da effettuare con gli

interessi calcolati al TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, dunque non più in relazione al TUR vigente al termine di ciascun anno. Si ricorda, quindi, che la misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea (ex tasso ufficiale di riferimento), a decorrere dall'11 giugno 2025, è pari al 2,15%.

Versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

Seguono i conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, che devono essere effettuati mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. Nelle operazioni di conguaglio, pertanto, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. Si ricorda che per le aziende che hanno iniziato la propria attività dopo il 31 dicembre 2006 gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. Le aziende costituite durante l'anno in corso che, al 31 dicembre 2025, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di invio della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2026 (31 marzo 2026). Da tenere conto che, come da ordinaria disciplina, anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria dev'essere rivalutato alla fine di ciascun anno, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell'imposta sostitutiva – dev'essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione il datore di lavoro deve, tuttavia, versare all'Erario l'imposta sostitutiva *ex lege*, ed entro il mese di dicembre 2025, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2026, i datori di lavoro possono conguagliare l'importo dell'imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.

Operazioni societarie

Nei casi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112, c.c., ovvero nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali e i fringe benefit.

Contributo di solidarietà

L'INPS ricorda che potrebbero verificarsi ipotesi di conguaglio anche in relazione al contributo di solidarietà, pari al 10% (ex D.L. n. 103/1991), su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare. Si ricorda che la normativa recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" stabilisce che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro,

diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà.

3. SETTORI E PROFESSIONI CARATTERIZZATI DA ELEVATA DISPARITÀ UOMO/DONNA

In attuazione al Regolamento (UE) n. 651/2014 il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, ha emanato, il 31 dicembre 2025, il D.l. n. 3795, con il quale sono individuati, per il 2026, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT in relazione alla media annua del 2024.

In base a tale disposizione possono accedere all'esonero contributivo le donne, di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, appartenenti a una professione o di un settore economico caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

L'esonero è pari al 50% sia dei contributi INPS a carico dell'azienda, sia dei premi INAIL, senza alcun limite annuale di importo fruibile, a condizione che le assunzioni e le trasformazioni agevolate determinino un incremento occupazionale netto rispetto al personale mediamente occupato nei 12 mesi precedenti.

La durata è pari a:

- 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, anche per sommatoria di eventuali proroghe e/o rinnovi;
- 18 mesi complessivi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine;
- 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente negli Allegati 1 (Tabella A) e 2 (Tabella B) del Decreto stesso.

Riguardo ai settori, in particolare, il tasso di disparità medio è stato rilevato in misura pari al 9,3%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 11,6%: rientrano in tale parametro l'agricoltura, l'industria (industria estrattiva, costruzioni, acqua e gestione rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera) e i servizi (trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, servizi generali della PA). Tra le professioni si evidenziano artigiani metalmeccanici e trasporti.

4. DISCIPLINA ASSICURATIVA DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2026 l'INAIL provvede a riassumere la disciplina assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento.

Tutela assicurativa per l'attività di insegnamento e apprendimento

A decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026, le attività di insegnamento e apprendimento svolte nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore rientrano stabilmente tra le attività protette previste dall'art. 1, D.P.R. n. 1124/1965, superando la precedente limitazione che fino all'anno scolastico e all'anno accademico 2022/2023 circoscriveva l'obbligo assicurativo allo svolgimento delle esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

La copertura assicurativa per il personale scolastico, personale docente e tecnico-amministrativo, nonché per gli esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori comprende tutte le attività di insegnamento e non solamente quelle relative a esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

La tutela del personale opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l'infortunio *in itinere*, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

La copertura assicurativa riguarda poi anche gli alunni e gli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 sono ridenominati "formazione scuola-lavoro", della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Sono compresi nella copertura assicurativa gli alunni e gli studenti dalla scuola dell'infanzia all'università.

L'assicurazione si estende, dal 2026, all'attività di apprendimento oltre allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

La tutela INAIL opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).

Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali, per esempio, le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi

d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).

Sono ricompresi nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, che sono attività proprie della scuola. Sono, quindi, incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.

Infortunati *in itinere* occorsi a studenti impegnati nei percorsi formazione scuola-lavoro (ex PCTO)

La tutela assicurativa INAIL si applica anche a eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o al domicilio dello studente.

Sono, quindi, ricompresi non solo gli infortuni *in itinere* occorsi allo studente durante il tragitto di andata e ritorno tra la scuola presso cui è iscritto e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, ma anche quelli occorsi nel tragitto di andata e ritorno dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro.

Prestazioni per infortuni e malattie professionali di alunni e studenti

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'INAIL eroga le prestazioni economiche, sanitarie, sociosanitarie e integrative previste dalla vigente normativa.

Per gli alunni e gli studenti non è prevista l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all'assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

Regime assicurativo per allievi degli istituti tecnici superiori (ITS)

In risposta ad alcuni quesiti, si precisa che, in linea con le indicazioni già fornite a suo tempo dal Ministero dell'istruzione e del merito, gli allievi degli istituti tecnici superiori (ITS) che svolgono corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili, nonché percorsi formativi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate presso le aziende, sono assicurati all'INAIL mediante il pagamento di un premio assicurativo ordinario determinato ai sensi della normativa vigente. Il premio è calcolato in base al tasso medio del 14,21 per mille della voce di tariffa 0616 delle gestioni Terziario e Altre Attività a seconda della classificazione operata dall'INPS, voce a cui sono riferibili le attività di apprendimento in aula e quelle in azienda o comunque svolte al di fuori dei locali dell'Istituto tecnico.

La base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, rapportata ai giorni di presenza.

Premio speciale unitario per l'assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali

Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l'assicurazione degli alunni e studenti è attuata mediante il pagamento di un premio speciale unitario annuale.

A seguito dell'estensione della tutela assicurativa all'attività di apprendimento la misura del premio speciale unitario è stata fissata in 9,87 euro per ciascun alunno/studente, a cui va aggiunta l'addizionale dell'1%.

5. REGIME FISCALE DEI RIMBORSI SPESE DURANTE LA TRASFERTA DEL DIPENDENTE

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha chiarito i seguenti aspetti collegati al regime fiscale dei rimborsi spese ricevuti dai dipendenti in occasione delle trasferte:

- i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e servizio di noleggio con conducente) sostenute in occasione di trasferte non concorrono a formare il reddito del lavoratore se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabile;
- il pagamento tracciabile consente anche la deducibilità del costo ai fini del reddito d'impresa;
- per le trasferte nel Comune della sede di lavoro è esente il rimborso sotto forma di indennità chilometrica riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato;
- il parcheggio è considerato spesa di viaggio se comprovato da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta: il pagamento può avvenire anche in contanti;
- il pedaggio può essere considerato esente anche se pagato in contanti;
- la tassa di soggiorno ai fini dell'esenzione dev'essere pagata con strumenti tracciabili;
- non richiedono il pagamento tracciabile i biglietti per trasporto di linea mediante autobus, treni, aerei, navi;
- sono esenti, anche se pagate in contanti, le altre spese, ulteriori e diverse rispetto a quelle per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal lavoratore nel limite giornaliero di 15,49 euro (25,82 euro per le trasferte all'estero);
- il metodo di pagamento tracciabile può essere dimostrato mediante prova della transazione ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA;
- può essere utilizzato anche l'estratto conto quale prova del pagamento tracciabile in via opzionale, residuale e non aggiuntiva.

6. IMPONIBILITÀ AUTO AD USO PROMISCUO

L'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 14/E/2026, ha dato risposta a un quesito in tema di assegnazione di veicoli in uso promiscuo nel caso in cui l'importo pagato dal dipendente sia eccedente il valore convenzionale del fringe benefit, contribuendo al costo del noleggio non solo appunto con la trattenuta mensile pari al 100% del valore convenzionale del fringe benefit determinato ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, ma per l'intero onere economico sostenuto dall'azienda.

Si ricorda che per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo il benefit si assoggetta a tassazione al netto delle sole somme eventualmente trattenute al dipendente (con il metodo del versamento o della trattenuta) per il solo uso a fini personali del veicolo stesso, così come precisato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/1997.

Secondo l'Agenzia, contrariamente a quanto ipotizzato dall'istante, le somme corrisposte dal dipendente oltre il valore del fringe benefit calcolato secondo i parametri previsti, a copertura del restante onere sostenuto dalla datrice di lavoro, devono perciò essere trattenute dal netto della retribuzione variabile, perché le somme eccedenti il valore del benefit devono concorrere alla formazione del reddito complessivo.

7. ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

Con comunicato stampa del 20 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che è al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle, rendendo disponibili sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla c.d. Rottamazione-*quinquies*, introdotta dalla Legge di bilancio 2026.

La richiesta dev'essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile, ma, per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare fin d'ora i debiti che possono essere "rottamati", considerato che la nuova misura agevolativa, rispetto alle precedenti, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione.

Pertanto, a coloro che presentano la domanda direttamente dall'area riservata del sito, il servizio già propone i soli debiti "rottamabili", ma è anche possibile chiedere il prospetto informativo con l'elenco dei carichi che possono essere "rottamati" e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata, nonché consultare le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova Definizione agevolata, tra cui quelle relative alle altre novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti, come la possibilità di effettuare i pagamenti in un arco temporale più ampio (fino a 9 anni in 54 rate bimestrali) e le casistiche previste dalla legge in tema di decadenza.

La Legge di bilancio 2026 stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni o dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Rientrano nell'ambito applicativo anche le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, dalle competenti Amministrazioni dello Stato (Prefetture). Sono ammessi alla Rottamazione-*quinquies*, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti 3 rottamazioni o del "saldo e stralcio" per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-*quater* (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici. La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-*quater* (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

Aderendo si può versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, non pagando gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le c.d. sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l'aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della Strada dalle competenti Amministrazioni dello Stato non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all'importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026.

La Definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di 2 rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano.

Come presentare la domanda

Si deve accedere alla sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)" presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In area riservata – a cui si accede con SPID, CIE e CNS e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate – il servizio propone in automatico l'elenco dei carichi "rottamabili", con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate (di importo non inferiore a 100 euro).

In area pubblica del sito non sono richieste le credenziali di accesso, ma va allegata la documentazione di riconoscimento.

Nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)" si deve compilare la domanda inserendo, tra l'altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell'INPS), la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo e-mail dove ottenere la ricevuta di presentazione.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la Comunicazione delle somme dovute con l'esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.

8. FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI

È stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026, che adotta le “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388” e relativi allegati.

Queste ultime sostituiscono le “Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388” contenute nella circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018.

Di seguito si riepilogano le disposizioni di interesse per le aziende.

L'adesione delle imprese ai Fondi paritetici interprofessionali avviene tramite la denuncia contributiva mensile (flusso UniEmens), trasmessa all'INPS dal datore di lavoro o dal suo rappresentante legale. Ai sensi dell'art. 118, comma 3, Legge n. 388/2000, l'impresa può manifestare o revocare l'adesione entro il 31 ottobre di ogni anno, con efficacia dal successivo 1° gennaio. A conferma della scelta effettuata tramite flusso contributivo, il legale rappresentante deve, inoltre, inviare al Fondo una PEC con cui comunica formalmente l'adesione, allegando copia della denuncia contributiva e del proprio documento di identità.

La disciplina della mobilità tra Fondi — regolata dall'art. 19, comma 7-bis, D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009 — riconosce ai datori di lavoro la possibilità di modificare la propria scelta e trasferire le risorse accantonate presso un nuovo Fondo. Il Fondo di provenienza è tenuto a trasferire al Fondo di destinazione il 70% delle quote di adesione versate dal datore di lavoro nel triennio precedente, al netto delle risorse già utilizzate o impegnate per il finanziamento dei piani formativi. Tale trasferimento è, tuttavia, subordinato a 2 condizioni:

1. l'importo trasferibile complessivo riferito alle posizioni contributive dell'impresa dev'essere almeno pari a 3.000 euro;
2. il trasferimento non può riguardare imprese che, in ciascuno dei 3 anni precedenti, rientrano nella definizione comunitaria di micro o piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Secondo l'AGCM, la limitazione dev'essere interpretata restrittivamente, applicandosi solo quando i requisiti dimensionali siano presenti per l'intero triennio, ed evitando un'applicazione automaticamente estensiva anche in presenza di variazioni annuali.

Nell'ambito di questa cornice normativa, l'INPS ha predisposto una procedura digitale che consente ai datori di lavoro di richiedere la mobilità verso un nuovo Fondo. La procedura assicura che, dal terzo mese successivo alla data di trasferimento, le contribuzioni affluiscono automaticamente al nuovo Fondo prescelto.

Perché la mobilità produca il trasferimento effettivo delle risorse, è necessario che l'impresa revochi l'adesione al Fondo di provenienza contestualmente alla nuova adesione. In mancanza di tale contestualità, le risorse residue confluiscono nell'“inoptato”, secondo la disciplina vigente, senza possibilità di trasferimento.

Accanto alla procedura INPS, l'impresa deve inviare una PEC sia al Fondo di provenienza sia a quello di destinazione, contenente la richiesta formale di trasferimento e l'indicazione delle matricole interessate. Alla richiesta devono essere allegati:

- la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 38 e 47, D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 2/2009;
- copia delle denunce contributive rilevanti;
- documento di identità del firmatario.

I Fondi, per agevolare la procedura, devono mettere a disposizione appositi modelli di richiesta.

La richiesta deve pervenire al Fondo entro 90 giorni dalla revoca.

L'importo trasferibile è calcolato sul totale delle somme versate nell'ultimo triennio, detraendo esclusivamente quanto già utilizzato o in corso di utilizzo per i piani formativi. Non sono consentite ulteriori decurtazioni, né possono essere considerate somme erogate nel triennio ma riferite a risorse accantonate in anni precedenti.

Le Linee Guida precisano, inoltre, che i Fondi non possono introdurre nei propri regolamenti limitazioni, termini aggiuntivi o condizioni che ostacolano la portabilità: la mobilità resta assoggettata unicamente ai limiti stabiliti dal legislatore.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle Linee Guida, i Fondi devono dotarsi di sistemi informatici in grado di integrare i dati INPS e, se applicabile, le informazioni del Registro Nazionale Aiuti. Tali sistemi devono consentire alle imprese aderenti di visualizzare nella propria area riservata la situazione delle risorse utilizzate e quelle disponibili al trasferimento. Devono, inoltre, garantire un flusso informativo strutturato tra Fondo cedente e Fondo ricevente per verificare i requisiti di trasferibilità e determinare con precisione l'importo dovuto.

9. NUOVE AGEVOLAZIONI PER MALATI ONCOLOGICI

In attuazione dell'art. 4, Legge n. 193/2023, i Ministeri del Lavoro e della Salute hanno emanato il D.M. n. 4/2026, che contiene misure di politica attiva per le persone che siano state affette da cancro, sia se clinicamente guarite, sia se, pur non presentando più evidenza di malattia, ancora sottoposte a trattamenti prolungati, come terapie adiuvanti o controlli di follow-up, considerate in condizioni di fragilità e, perciò, rientranti nel Programma GOL, indipendentemente dalla percezione di un sostegno al reddito, con uno specifico percorso di servizi denominato "Percorso 4 – Lavoro e inclusione", finalizzato a sostenere l'inserimento lavorativo attraverso interventi personalizzati.

Inoltre, i medesimi soggetti:

- possono accedere al Fondo Nuove Competenze, che, tra l'altro, riconosce contributi finanziari ai datori di lavoro che stipulano accordi collettivi per la rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzata alla formazione dei lavoratori;
- possono essere destinatari dell'Assegno di Inclusione (ADI) o, in assenza dei requisiti per l'ADI, ma in condizioni di fragilità economica o a rischio di esclusione sociale, del Supporto per la formazione e il lavoro (progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento e di accompagnamento al lavoro e altre politiche attive del lavoro comunque denominate, con un'indennità economica di partecipazione);
- hanno diritto agli accomodamenti ragionevoli (modifiche e adattamenti necessari e appropriati dell'ambiente lavorativo, che non comportino un onere sproporzionato per il datore di lavoro, da adottare su richiesta dell'interessato) che i datori di lavoro, previa integrazione della valutazione dei rischi e con il coinvolgimento del medico competente, sono tenuti ad adottare per consentire il rientro o la permanenza nel posto di lavoro, la conciliazione tra esigenze di cura e attività lavorativa e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 28 FEBBRAIO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 28 febbraio 2026, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

31 GENNAIO (SABATO) --> LUNEDÌ 2

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare la denuncia UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **dicembre 2025**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite internet.

INPS Gestione EX-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **dicembre 2025**, a favore dei lavoratori dello spettacolo. *Invio tramite Flusso UNIEMENS.*

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **dicembre 2025**. *Invio tramite Flusso UNIEMENS.*

Collocamento obbligatorio

Invio al servizio competente del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie.

Stampa Libro Unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **dicembre 2025**.

LUNEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate dai datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **gennaio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/ Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS gestione ex-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **gennaio 2026** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Autoliquidazione INAIL

Versamento premio (regolarizzazione 2025 e anticipo 2026) o I rata.

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Versamento saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell' **anno 2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

770 mensile

Invio telematico (facoltativo) all'Agenzia delle Entrate unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute operate nel mese di **gennaio 2026** .

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**gennaio 2026**).

SABATO 28 --> LUNEDÌ 2 (MARZO)

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **gennaio – marzo 2026**.

Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare la denuncia UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **gennaio 2026**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite internet.

INPS Gestione EX-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **gennaio 2026**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

INPS Gestione agricoltori – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **gennaio 2026**.

Invio tramite Flusso UNIMENS.

INAIL

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2025 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.

Stampa Libro Unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **gennaio 2026**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2026

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.